IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE per il PIEMONTE di TORINO n. 161764/94 in data 01 - 12 - 1994.

Repertorio numero 218.938/23172

COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA

DI UTILITA' SOCIALE REGOLATA DAL D.LGS. 460/97

000030

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il ~~Otto~~ Sette giugno in Torino, nel mio studio in via A. Avogadro n. 16. ———

Innanzi a me Dottor CARLO ALBERTO MIGLIARDI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza testimoni avendovi i comparenti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono presenti: ———

ZINCONE prof. GIOVANNA, nata a Roma il 9 marzo 1944, residente in Torino, via Accademia Albertina n. 10, docente universitario, codice fiscale ZNC GNN 44C49 H501N, coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni; ———

GARELLI prof. FRANCO, nato a Bra (CN) il 28 ottobre 1945, residente in Torino, corso Chieri n. 121 int. 0, docente universitario, codice fiscale GRL FNC 45R28 B111E, coniugato in regime patrimoniale di separazione beni; ———

MARGIOTTA BROGLIO MASSUCCI prof. FRANCESCO, nato a Roma il 27 aprile 1938, residente in Firenze, via Borgo Pinti n. 87, docente universitario, codice fiscale MRG FNC 38D27 H501I, coniugato in regime patrimoniale di separazione beni. ———

Detti comparenti - cittadini italiani della cui personale

REGISTRATO A TORINO 1° UFFICIO IL 15/06/2001 AL N. 3880 SERIE 1T
Mod. 23 CON VERSATI Req. 250.000 Tris. ... Cat. ... IN MA ... 250.000
EVASO TRAMITE RISCUOTITORE SPECIALE Mod. A 8 bis.

identità io Notaio sono certo - mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono di costituire un'associazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 460/97, denominata **"FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE SULL'IMMIGRAZIONE"** siglabile **"FIERI O.N.L.U.S."**, con sede a Torino, in via Ponza 4/e.

L'Associazione opera in ambito regionale, nazionale, europeo ed internazionale ed ha come fine quello di arricchire le conoscenze dei fenomeni migratori, delle politiche di incorporazione degli immigrati e delle nuove minoranze, con particolare attenzione alle realtà regionali ed ai vincoli internazionali ed europei e con una particolare enfasi sulla comparazione e la valutazione delle politiche pubbliche.

In particolare:

a) promuove la formazione di un centro inter-ateneo di studi sull'immigrazione in Italia e di una rete europea ed internazionale costituita da studiosi e da centri specializzati in ricerche sull'immigrazione, sulle nuove minoranze e sull'asilo;

b) organizza ricerche, conferenze, convegni, seminari ristretti;

c) organizza attività di formazione ad alto livello;

c) attiva iniziative editoriali;

d) fornisce documentazione, informazioni ed altri servizi a singoli cittadini, associazioni ed enti. ———

A tal fine, dà vita a forme anche continuative di collaborazione o a strutture operative comuni con altre associazioni od enti. ———

L'associazione, che non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate (ad eccezione di quelle direttamente connesse alle medesime), non ha fini di lucro e, avendone i requisiti, predisporrà quanto necessario al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione dello status di O.n.l.u.s. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) regolata dal D.Lgs. 460/97.

La costituita associazione è disciplinata dallo Statuto, composto di Vventuno ——— articoli, che, previa lettura da me datane, viene allegato sotto la lettera "A". ———

Sono organi dell'associazione il Presidente, il Presidente Onorario, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli associati si distinguono in Fondatori ed Ordinari. ———

In occasione della prima assemblea, che verrà convocata a cura dei soci fondatori, verranno nominati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti ed, eventualmente, il Presidente Onorario. ———

Le spese di atto e conseguenti sono a carico della costituita Associazione.

1/4 cancella la parola "sette";
Una pattilla approvata.

Io notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto e da me letto ai comparenti che lo confermano e con me si sottoscrivono. Occupa di una foglio tre pagine e sin qui della quarta.

Mario Montanelli
Giuseppe Fiore
Francesco Mangiaracina Broglio Guarnucci

SPECIFICA	
Carta L.	20000
Onorario L.	80000
Cassa Not. L.	
Archivio L.	8000
Repertorio L.	500
Copia Reg. L.	112000
Copia ~~CCAA~~ L.	112000
L.	
Scritturato L.	16000
TOTALE L.	

000032

Allegato "A" al
Rep. 218938/23172

STATUTO

Denominazione e sede legale

ART. 1 - E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata **"FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE SULL'IMMIGRAZIONE"** siglabile **"FIERI O.N.L.U.S."**, con sede a Torino, in via Ponza 4/e .

Obiettivi e finalità

ART. 2 - L'Associazione opera in ambito regionale, nazionale, europeo ed internazionale ed ha come fine quello di arricchire le conoscenze dei fenomeni migratori, delle politiche di incorporazione degli immigrati e delle nuove minoranze, con particolare attenzione alle realtà regionali ed ai vincoli internazionali ed europei e con una particolare enfasi sulla comparazione e la valutazione delle politiche pubbliche.

In particolare:

a) promuove la formazione di un centro inter-ateneo di studi sull'immigrazione in Italia e di una rete europea ed internazionale costituita da studiosi e da centri specializzati in ricerche sull'immigrazione, sulle nuove minoranze e sull'asilo;

b) organizza ricerche, conferenze, convegni, seminari ristretti;

c) organizza attività di formazione ad alto livello;

c) attiva iniziative editoriali;

d) fornisce documentazione, informazioni ed altri servizi a

singoli cittadini, associazioni ed enti.

A tal fine, dà vita a forme anche continuative di collaborazione o a strutture operative comuni con altre associazioni od enti.

L'associazione, che non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate (ad eccezione di quelle direttamente connesse alle medesime), non ha fini di lucro e, avendone i requisiti, predisporrà quanto necessario al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione dello status di O.n.l.u.s. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) regolata dal D.Lgs. 460/97.

Associati

ART. 3 - Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età. Possono altresì aderire Associazioni, Enti o altre formazioni collettive, aventi o meno personalità giuridica, che intendono concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I Soci si dividono in due categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo di FIERI; essi detengono gli stessi di-

ritti e sono tenuti ai medesimi doveri dei soci ordinari. ——

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici completi e l'impegno ad attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di formazione collettiva, la domanda di ammissione deve allegare copia dell'atto di adesione; l'Ente o Associazione sarà rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore o da altra persona da questi delegata. ——————

Tutti i soci hanno diritto a: frequentare la sede sociale, usufruire della documentazione disponibile, partecipare alle attività dell'Associazione, partecipare all'Assemblea con pari diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci maggiorenni hanno i medesimi diritti di voto per lo Statuto, i regolamenti e l'elezione degli organi e delle cariche associative. ——————

I soci devono corrispondere il contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio; in caso di mancato versamento l'associato decade automaticamente. ——————

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. ——————

La qualità di socio, la quota o comunque il contributo asso-

ciativo versato sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 4 - La decadenza dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo a suo motivato giudizio ed è ratificata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati nel caso di mancato versamento della quota associativa o di prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

ART. 5 - I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

Organi dell'Associazione

ART. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea

ART. 7 - L'Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; la straordinaria, invece, può essere convocata dal Consiglio Di-

rettivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni assembleari devono essere affisse all'albo sociale per almeno trenta giorni continuativi.

ART. 8 - Le Assemblee sono convocate con avviso scritto, anche affisso presso la sede, o telefonico almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in Torino anche fuori della sede.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se è presente o rappresentata almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 9 - L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

d) elegge il Presidente e, eventualmente, il Presidente onorario;

e) elegge il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico;

f) delibera la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo;

g) discute e approva il regolamento.

Le deliberazioni sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le

deliberazioni di cui alla precedente lettera g), per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

ART. 10 - L'Assemblea straordinaria delibera:

a) su ogni questione istituzionale, normativa o patrimoniale inerente la vita dell'Associazione a maggioranza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati;

b) le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state preventivamente poste all'ordine dei giorno, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati;

c) lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati e comunque con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli associati.

Il Consiglio Direttivo

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 25 membri, eletti dall'Assemblea; dura in carica tre anni, è rieleggibile e svolge le seguenti attività:

a) redige i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

b) redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

c) delibera la stipula di contratti o convenzioni per l'attività di ricerca, la prestazione di servizi ad associazioni ed enti; o per la realizzazione di attività di supporto, coeren-

ti con i fini associativi, a favore di Parlamentari o altri eletti singoli o associati;

d) redige il bilancio da sottoporre ai soci;

e) delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;

f) favorisce la partecipazione dei soci alle attività della associazione;

g) stabilisce le quote associative, che possono essere differenziate per diverse categorie di soci.

Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali partecipano altresì, con voto consultivo, i membri del Comitato Scientifico che non ne facciano parte.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, sempre in unica convocazione.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l'elezione delle cariche è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere affisse all'albo sociale per almeno trenta giorni continuativi.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente e può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, nei limiti

consentiti dalla legge, nonchè singole funzioni in ordine alle attività svolte dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente e le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo hanno durata triennale e sono completamente gratuite. Saranno rimborsate soltanto le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Per lo svolgimento della gestione operativa dell'Associazione il Consiglio Direttivo può demandare a propri membri o a singoli soci specifiche funzioni organizzative e di coordinamento; per le quali possono essere previsti particolari compensi.

I membri del Consiglio Direttivo o singoli soci possono altresì rivestire la qualifica di lavoratori, anche subordinati, dell'Associazione.

Il Presidente

ART. 14 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, la rappresenta in giudizio e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonchè avvalersi di altri soci per lo svolgimento della propria attività.

Le deleghe attribuite devono essere comunicate al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Il Presidente onorario

ART. 15 - Il Presidente onorario è eletto dall'Assemblea fra i membri che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea dei soci; in sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

Il Comitato Scientifico

ART. 16 - Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita.

Il Comitato è presieduto dal Presidente onorario, che lo convoca almeno due volte l'anno; la convocazione può essere richiesta inoltre da un terzo dei suoi membri, dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico. Possono altresì partecipa-

re i membri del Consiglio Direttivo che non ne facciano parte.

Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche dell'Associazione, in particolare:

- propone al Consiglio Direttivo le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
- sovrintende le iniziative di formazione;
- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell'archivio e della biblioteca dell'Associazione;
- cura le pubblicazioni;
- formula proposte al Consiglio Direttivo su ogni altro aspetto dell'attività associativa.

Collegio dei Revisori

ART. 17 - Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà.

I suoi membri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e partecipano con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Patrimonio

ART. 18 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti;

b) dall'introito delle quote associative;

c) dagli utili derivanti dalle attività svolte;

d) dalle erogazioni o lasciti in denaro da parte di Enti o privati;

e) dai redditi patrimoniali.

Il Patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Statuto.

Durante la vita dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse alle medesime.

ART. 19 - Gli esercizi chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato a norma dell'Art. 10, lettera c) del presente Statuto, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di FIERI o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Visto per inderogabile:

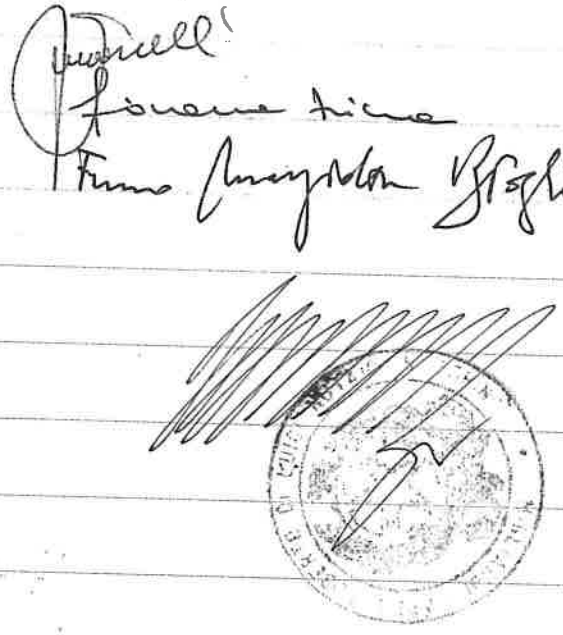

Archivio Notarile Distrettuale di
TORINO

E' copia informatica conforme a documento analogico conservato in quest'Archivio Notarile, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 82/2005.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale.

Torino, 14 luglio 2023

Riscossi € 55,00 con bolletta n. 5368 del 05.07.2023
Riscossi € 9,00 con bolletta n. 5610 del 13.07.2023

Il conservatore delegato